

Abitazione



Nota Informativa polizza connessa a Mutui o altri contratti di Finanziamento

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI INERENTI LA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI

1. Informazioni Generali

Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva - Sede legale e Sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano – Recapito telefonico 02 2775. 1 - sito internet www.avivaitalia.it - Indirizzi di posta elettronica: per informazioni di carattere generale rischiprivati@avivaitalia.it - per informazioni inerenti liquidazioni sinistri - liquidazione_sinistri@avivaitalia.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Prov. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di **Aviva Italia S.p.A.** è pari a Euro 95.915.202,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 45.684.400,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro 50.230.802,00.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione riferito alla gestione danni è pari a 100,15% - L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZA: la polizza Abitazione può avere durata annuale o poliennale. In ogni caso non sono di norma ammesse polizze di durata inferiore all'anno. Il contratto è stipulato con tacito rinnovo. Il Contraente e la Società hanno facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata, da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza. In mancanza di disdetta l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 9 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte e opzionabili sono:

- A) Incendio
- B) Furto
- C) Responsabilità Civile
- D) Assistenza
- E) Tutela Legale

A) INCENDIO

La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, nei limiti di ciascuna partita identificata in polizza, da: incendio, esplosione, implosione, scoppio, atti vandalici e dolosi, eventi atmosferici.

Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all'art. 1.1 – delle Condizioni Generali Incendio.

La garanzia può essere scelta nella forma a “Valore Intero” o a “Primo Rischio Assoluto”.

Per Valore Intero si intende la forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art.1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al momento del sinistro eccede le somme assicurate.

Per Primo Rischio Assoluto si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 1.8 – 1.9 – delle Condizioni Generali Incendio.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede la presenza di franchigie e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art. 1.1 – punti 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e all'art. 1.3 - delle Condizioni Generali Incendio.

Per Franchigia si intende quella parte di danno, espressa in importo fisso, che resta a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Per Limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale la Società di assicurazione è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa ed equivale nella polizza Abitazione alla somma assicurata per le singole garanzie.

AVVERTENZA: nell'ambito della garanzia Incendio è prevista la possibilità di richiamare le seguenti Condizioni Particolari che comportano aumenti o riduzioni di premio:

- A) Garanzia limitata per il fabbricato
- B) Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici – a valore intero
- C) Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici – a primo rischio assoluto

Sono previsti limiti di indennizzo e franchigie per i quali si rimanda alle specifiche Condizioni Particolari.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI AL SETTORE INCENDIO

Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di franchigie e limiti di indennizzo.

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO/ FRANCHIGIA	CALCOLO INDENNIZZO	
Acqua Condotta (art.1.1 – punto 11)	franchigia € 100,00	• Danno • Deduz. franchigia • Indennizzo	€ 1.000,00 € 100,00 € 900,00
Eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici (Cond Part. B)	scoperto 10% minimo € 500,00	• Danno • Deduz. scop.del 10% • Indennizzo	€ 10.000,00 € 1.000,00 € 9.000,00

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO/ FRANCHIGIA	CALCOLO INDENNIZZO	
Infiltrazioni di acqua piovana (art. 1.1 – punto 10)	limite di indennizzo previsto per sinistro e anno assicurativo € 20.000,00 franchigia € 150,00	<ul style="list-style-type: none"> • Danno • Limite indennizzo • Deduz. franchigia • Indennizzo 	<ul style="list-style-type: none"> € 30.000,00 € 20.000,00 € 150,00 € 19.850,00

B) **FURTO**

La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati dalla perdita del contenuto, posto nei locali assicurati e nelle relative dipendenze, nei limiti della partita identificata in polizza, in relazione a furto e rapina.

Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all'art. 2.1 – delle Condizioni Generali Furto.

La garanzia è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”.

Per Primo Rischio Assoluto si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Furto prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 2.4 e 2.5 – delle Condizioni Generali Furto.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Furto prevede la presenza di scoperti e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art. 2.1 - punti 3, 8, 10, 11, 13, 14 – nonché artt. 2.2 - 2.4 - 2.6 e 2.7 delle Condizioni Generali Furto.

Per Scoperto si intende la percentuale della somma liquidabile che resta a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Per Limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale la Società di assicurazione è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa ed equivale nella polizza Abitazione alla somma assicurata per le singole garanzie.

AVVERTENZA: nell'ambito della garanzia Furto è prevista la possibilità di richiamare le seguenti Condizioni Particolari che comportano aumenti o riduzioni di premio:

- D) Impianto di allarme installato da ditta registrata presso IMQ (Ist. Italiano Marchio Qualità)
- E) Riduzione dei limiti d'indennizzo
- F) Esclusione di gioielli, preziosi, denaro
- G) Mezzi di chiusura di tipo A
- H) Impianto di allarme generico

Sono previsti limiti di indennizzo e franchigie per i quali si rimanda alle specifiche Condizioni Particolari.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DI SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI AL SETTORE FURTO

Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di scoperti e limiti di indennizzo.

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO/ SCOPERTO	CALCOLO INDENNIZZO	
Scippo e Rapina (art. 2.1 - punto 14)	scoperto 10% minimo € 100,00	<ul style="list-style-type: none"> • Danno € 500,00 • Deduz.scop.10% € 50,00 • Applic. del minimo scoperto € 100,00 • Indennizzo € 400,00 	
Mezzi di chiusura (art. 2.4)	scoperto 20%	<ul style="list-style-type: none"> • Danno € 5.000,00 • Deduz. scop. 20% € 1.000,00 • Indennizzo € 4.000,00 	
Guasti cagionati dai ladri (art. 2.1 - punto 13)	limite d'indennizzo per sinistro e anno assicurativo € 3.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Danno € 5.000,00 • Limite indennizzo € 3.000,00 • Indennizzo € 3.000,00 	

C) **RESPONSABILITA' CIVILE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel corso della durata contrattuale, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di fatti avvenuti nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione, nei limiti del massimale assicurato in polizza – salvo alcune limitazioni espressamente indicate all'art. 3.1 – è prestata in tutto il mondo.

Per gli aspetti di dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia all'art. 3.1 – delle Condizioni Generali Responsabilità Civile.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Responsabilità Civile prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, all' art. 3.2 – delle Condizioni Generali Responsabilità Civile.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Responsabilità Civile prevede la presenza di scoperti e limiti di risarcimento; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art. 3.1 – punti 21 e 28 delle Condizioni Generali di Responsabilità Civile.

Per Scoperto si intende la percentuale della somma liquidabile che resta a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Per Massimo risarcimento si intende l'importo massimo entro il quale la Società di assicurazione è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa ed equivale nella polizza Abitazione al massimale assicurato per le singole garanzie.

AVVERTENZA: nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile è prevista la possibilità di richiamare le seguenti Condizioni Particolari che comportano aumenti o riduzioni di premio:

- L) Garanzia limitata alla proprietà e conduzione di fabbricati
- M) Esclusione della responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione di fabbricati
- N) Bed & Breakfast
- O) Estensione alla Responsabilità Civile dell'insegnante
- P) Franchigia assoluta
- Q) Responsabilità Civile personale
- R) Ricorso Terzi da incendio
- S) Malattie Professionali

Sono previsti limiti di indennizzo e franchigie per i quali si rimanda alle specifiche Condizioni Particolari.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DI SCOPERTI E MASSIMI RISARCIMENTI RELATIVI AL SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE

Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di scoperti e limiti di indennizzo.

GARANZIA	MASSIMO RISARCIMENTO/ SCOPERTO	CALCOLO INDENNIZZO	
Inquinamento (art. 3.1 punto 21)	massimo risarcimento € 30.000,00 per sinistro e anno assicurativo scoperto 10% minimo € 2.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Danno• Mass.risarcimento• Deduz.scop.10%• Indennizzo	<ul style="list-style-type: none">€ 40.000,00€ 30.000,00€ 3.000,00€ 27.000,00
Incendio di cose di terzi (art. 3.1 punto 28)	massimo risarcimento € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	<ul style="list-style-type: none">• Danno• Mass.risarcimento• Indennizzo	<ul style="list-style-type: none">€ 75.000,00€ 50.000,00€ 50.000,00

D) ASSISTENZA

La Società si obbliga, nel corso della durata contrattuale, a garantire le seguenti prestazioni: invio di un idraulico, invio di un elettricista, invio di un fabbro, spese di reperimento artigiani, servizio di segnalazione guasti, spese d'albergo, rientro dell'Assicurato a causa di sinistro, servizio di sorveglianza, spese di trasloco per le abitazioni costituenti dimora abituale e/o saltuaria indicate in polizza.

Per gli aspetti di dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia all'art. 4.1 – delle Condizioni Generali Assistenza.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Assistenza prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla mancata erogazione della prestazione; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 4.1 – lettere a, b, c, f, g, i – 4.2 – delle Condizioni Generali Assistenza.

La garanzia non prevede franchigie e scoperti.

AVVERTENZA: la Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, gestita dalla Rappresentanza Generale per l'Italia e sede secondaria di AGA International S.A., con sede in Piazzale Lodi n 3 – 20137 Milano, tramite la Società Mondial Service Italia S.c.a.r.l. con sede operativa in Via Ampère n 30 – 20131 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori messi a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, in conformità al Regolamento Isvap n 12 del 9 gennaio 2008.

Per usufruire del servizio l'Assicurato ha a disposizione i seguenti recapiti telefonici:

- Numero Verde dall'Italia 800015711
- Numero dall'estero +39 02 26609609
- Numero di fax 02 70630091

E) TUTELA LEGALE

La Società assicura, nel corso della durata contrattuale e per sinistri insorti nel periodo contrattuale **manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto**, nei limiti del massimale per sinistro indicato in polizza, le spese:

- di assistenza, per l'intervento di un legale;
- di assistenza stragiudiziale;
- per l'intervento del perito d'ufficio (CTU);
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte, in caso di soccombenza;

nonchè le altre spese indicate nelle Condizioni Generali Tutela Legale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato.

AVVERTENZA: la garanzia è operativa per i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- trascorsi due anni dalla stipula del presente contratto, se si tratta di atti di volontaria giurisdizione;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, in tutti gli altri casi.

Per le definizioni giuridiche si rinvia alla lettura del Glossario.

La garanzia è opzionabile in due forme:

- Garanzia Base
- Garanzia Completa

Per gli aspetti di dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia agli artt. **5.1 – 5.2 e 5.3** – delle Condizioni Generali Tutela Legale.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Tutela Legale prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 5.4 - 5.5 - 5.6 - delle Condizioni Generali Tutela Legale.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Tutela Legale prevede la presenza di limiti di prestazione e valori minimi in lite; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 5.2 lett. c) e d) e 5.3 lett c) e f) – delle Condizioni Generali di Tutela Legale.

AVVERTENZA: la Società affida le gestione dei sinistri di Tutela Legale a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – con sede in Verona – Via Enrico Fermi 9/B – telefono 045/8378901 – Fax 045/8351023.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI VALORI MINIMI IN LITE RELATIVO AL SETTORE TUTELA LEGALE

Di seguito si riporta una semplificazione numerica per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento dei valori minimi in lite.

GARANZIA	VALORE MINIMO IN LITE	CALCOLO INDENNIZZO	
Controversie di natura contrattuale (art 5.3 lett c)	€ 200,00	<ul style="list-style-type: none">Spese legaliMinimo in liteRimborso spese legali	<ul style="list-style-type: none">€ 200,00€ 200,00nessuno

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni dell'Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 1 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 5 e 6 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

ESEMPIO DI CIRCOSTANZA RILEVANTE CHE DETERMINA LA MODIFICA DEL RISCHIO

Ai fini della garanzia Incendio: il fabbricato da assicurare deve avere strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili, mentre le strutture portanti o le pareti esterne o il manto di copertura del tetto sono costruiti parzialmente o integralmente in legno.

Ai fini della garanzia Furto: viene dichiarata la presenza, a protezione dell'abitazione assicurata, di un impianto di allarme ma l'impianto non risulta installato o risulta non funzionante.

6 Premi

Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale e l'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 3 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

È ammesso il frazionamento del premio in rate semestrali purchè il premio minimo di rata non sia inferiore a € 100,00. L'aumento previsto sul premio annuale è pari al 3%.

I premi devono essere pagati all'Agenzia/Broker alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società, i mezzi di pagamento consentiti sono: assegno bancario/circolare/postale munito della clausola di non trasferibilità, bonifico bancario, contanti fino ad un importo annuo pari a € 750,00 per singolo contratto, carta di credito "Aviva".

COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

Il costo trattenuto dalla Società di assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione, già incluso nel premio di polizza, è pari alle seguenti percentuali indicate nella tabella che segue:

COSTO IN PERCENTUALE %	
Incendio	7,00%
Furto (Altri danni ai beni)	6,50%
R.C. Generale	11,00%
Assistenza	5,50%
Tutela Legale	5,50%

Il costo è calcolato sui premi imponibili versati al netto delle imposte.

QUOTA PARTE RETROCESSA AGLI INTERMEDIARI

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 25% sul premio imponibile – al netto delle imposte -

A titolo esemplificativo per un contratto che preveda un premio ricorrente annuale pari a € 500,00 - al netto delle imposte – la quota parte percepita in media dall'intermediario è pari al 25% corrispondenti ad un importo pari a € 125,00.

AVVERTENZA: in caso di anticipata estinzione del mutuo o del finanziamento, ovvero nei casi di surroga, il contratto può essere annullato anticipatamente e la Società di assicurazioni provvederà alla restituzione della parte di premio, corrispondente al periodo residuo di durata, non goduto rispetto alla scadenza originaria.

In alternativa, su richiesta scritta dell'Assicurato, da inviarsi alla Società assicuratrice, il contratto potrà rimanere in vigore e le coperture saranno prestate invariate, fino alla scadenza contrattuale originaria, a favore del nuovo beneficiario designato dall'Assicurato.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 9 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

AVVERTENZA: la Società o l'Agente/Broker possono applicare sconti di premio in presenza delle seguenti condizioni:

- inserimento adeguamento automatico in base all'indice ISTAT;
- presenza contemporanea delle garanzie Incendio – Furto e Responsabilità Civile;
- presenza contemporanea di almeno quattro garanzie di cui alle opzioni: Incendio, Furto, Assistenza, Tutela Legale oppure Incendio, Responsabilità Civile, Assistenza, Tutela Legale.

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Le somme assicurate ed il premio relativi alle coperture assicurative della polizza Abitazione, se convenuto, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alla variazione percentuale del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT)

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 14 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

8. Rivalse

AVVERTENZA: **la Società di assicurazioni ha facoltà di rivalersi – in base all'art. 1916 del Codice Civile – per le garanzie Incendio e Furto – nei confronti dei terzi responsabili del sinistro per le somme versate all'Assicurato a titolo di indennizzo.**

È prevista, a parziale deroga a quanto sopra indicato, la rinuncia alla rivalsa da parte della Società: per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art. 6.16 delle Norme in caso di sinistro Incendio e Furto.

Per Sinistro si intende il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Per Indennizzo si intende la somma dovuta dalla Società di assicurazioni in caso di sinistro.

9. Diritto di recesso

AVVERTENZA: **sia per il Contraente che per la Società è prevista la facoltà di recedere dal contratto dopo la denuncia di ogni sinistro, liquidabile a termini di polizza, con preavviso di trenta giorni mediante lettera raccomandata.**

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 8 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Nei contratti di durata poliennale il Contraente ha facoltà di recedere anticipatamente, rispetto alla scadenza originaria, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni mediante lettera raccomandata.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in UN ANNO dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

11. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge Italiana.

12. Regime fiscale

Imposte sui premi

I premi sono soggetti ad applicazione di imposta nella misura del:

- 22,25% per la garanzia Incendio

- 22,25% per la garanzia Furto
- 22,25% per la garanzia Responsabilità Civile
- 10,00% per la garanzia Assistenza
- 21,25% per la garanzia Tutela Legale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: il sinistro è il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Garanzie Incendio e Furto

La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto alla Sede della Società o all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la polizza, entro sei giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Le spese necessarie per accertare il danno nonché le spese per evitare o diminuire il danno (art. 1914 del Codice Civile) sono a carico della Società.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 6.1 – 6.2 – 6.3 - 6.4 – 6.5 – 6.6 – 6.7 – 6.8 – 6.9 – 6.10 – 6.11 – 6.12 – 6.13 – 6.14 – 6.15 – 6.16 delle Norme in caso di sinistro Incendio e Furto.

Garanzia Responsabilità Civile

La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto alla Sede della Società o all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la polizza, entro sei giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 6.17 delle Norme in caso di sinistro Responsabilità Civile.

Garanzia Assistenza

Il Contraente, in caso di sinistro, deve contattare immediatamente, o comunque appena ne abbia la possibilità, la Centrale Operativa.

Per usufruire del servizio l'Assicurato ha a disposizione i seguenti recapiti telefonici:

- Numero Verde dall'Italia 800015711
- Numero dall'estero +39 02 26609609
- Numero di fax 02 70630091

La Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, gestita dalla Rappresentanza Generale per l'Italia e sede secondaria di AGA International S.A., con sede in Piazzale Lodi n 3 – 20137 Milano, tramite la Società Mondial Service Italia S.c.a.r.l. con sede operativa in Via Ampère n 30 – 20131 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori messi a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, in conformità al Regolamento Isvap n 12 del 9 gennaio 2008.

Garanzia Tutela Legale

La denuncia del caso assicurativo deve essere inoltrata tempestivamente per iscritto a DAS con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti necessari.

Le spese fiscali di bollo e di registro riferite a tutti gli atti e i documenti occorrenti alla prestazione sono a carico dell'Assicurato.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 6.18 – 6.19 – 6.20 – 6.21 – 6.22 - delle Norme in caso di sinistro Tutela Legale.

Si evidenzia che la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale alla Società DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – con sede in Verona – Via Enrico Fermi 9/B – telefono 045/8378901 – Fax 045/8351023.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 6.18 – 6.19 – 6.20 – 6.21 – 6.22 delle Norme in caso di sinistro Tutela Legale.

14. Reclami

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società - SERVIZIO RECLAMI – con Sede in Milano – Via A. Scarsellini 14 – numero di fax 02 2775245 – indirizzo e-mail cureclami@avivaitalia.it .

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 ROMA .

Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami, dovranno essere inviati all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata applicata. I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere: i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato ed il motivo della lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

15. Arbitrato

Garanzia Incendio e Furto

La valutazione e la quantificazione del danno è concordata direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

In caso di disaccordo tra le Parti:

a) l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria;

oppure, in alternativa ed anche prima del disaccordo, su richiesta di una di esse

b) le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di arbitrato.

Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 6.3 e 6.4 - delle Norme in caso di sinistro Incendio e Furto.

Garanzia Tutela Legale

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito dalle Condizioni di assicurazione.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 6.21 – delle Norme in caso di sinistro Tutela Legale.

AVVERTENZA: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria.

Aviva Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

**Il Rappresentante Legale
PATRICK DIXNEUF**



Data ultimo aggiornamento 31/10/2012

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CASSAFORTE MURATA

La cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete.

CASSAFORTE NON MURATA O ARMADIO CORAZZATO

Il mobile con pareti e battenti costituenti difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti e gli armadi corazzati di peso inferiore ai 200 Kg. debbono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

CONTENUTO

Il complesso di beni mobili riposti nell'abitazione assicurata, nelle eventuali dipendenze, cantine, box, anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione indicata in polizza, distinto nelle seguenti voci:

arredamento

mobili ed arredamento in genere dell'abitazione e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, dei collaboratori domestici e degli ospiti. Sono compresi: impianti di prevenzione e di allarme, impianti di illuminazione, impianti del gas, acqua e telefono, anche se di proprietà di terzi, altri impianti non considerati immobili per natura e non rientranti nella definizione di "Fabbricato", migliorie apportate dal proprietario del fabbricato e/o locatario, tappezzerie, tinteggiature, moquette, parquet, rivestimenti in genere, controsoffittature, tende frangisole esterne, arredamento e dotazioni d'ufficio e/o dello studio medico o dentistico dell'Assicurato posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione. Sono altresì comprese: biciclette e ciclomotori.

Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione;

oggetti d'arte

quadri, tappeti, arazzi, sculture, statue, oggetti e mobili d'antiquariato, raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche, oggetti di particolare pregio e valore artistico;

denaro – valori e preziosi

denaro, carte valori, libretti e titoli di credito in genere, valori bollati, gioielli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, oggetti d'oro o platino o montati su detti metalli.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

DANNI DIRETTI

I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

DANNO BIOLOGICO

Il pregiudizio derivante alla persona dalla menomazione dell'integrità psicofisica, suscettibile d'accertamento medico legale.

DIMORA ABITUALE

Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

DIMORA ABITUALE DI TIPO A

Appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie, ciascuna con proprio accesso all'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

DIMORA ABITUALE DI TIPO B

Villa o casa unifamiliare che potrebbe essere situata anche all'interno di aree accessibili ad altri fabbricati, ma con accesso indipendente dall'esterno dell'abitazione; oppure l'appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

DIMORA SALTUARIA

L'abitazione ubicata nel territorio Italiano, ove l'Assicurato non dimora abitualmente, della quale dispone in qualsiasi momento.

DIPENDENZE

Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione del fabbricato assicurato.

DISABITAZIONE

L'assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione s'intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

ESPLOSIONE

La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

FABBRICATO

Il complesso dei locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione, ufficio e/o studio professionale, privato e intercomunicante, dell'Assicurato, sono comprese le dipendenze, anche se in corpo separato, purché site nella stessa ubicazione.

Sono altresì compresi – purché installati stabilmente - : fissi, infissi, opere di fondazione od interrate; piscine, campi e attrezzature sportive, impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, impianti elettrici, ascensori, montacarichi, altri impianti considerati immobili per natura o per destinazione, escluso quanto indicato sotto la definizione di "contenuto"; le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione (inclusi moquette, parquet, parati, tinteggiature, controsoffittature, ecc), pannelli solari e/o fotovoltaici, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli.

Qualora si assicuri la porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

FAMILIARI

Le persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato e il convivente more uxorio purché residente nella medesima ubicazione.

FISSI ED INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FRANCHIGIA

È la parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo.

FURTO

L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA O CONTRATTO

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

RAPINA

La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone o condotta di chi si faccia consegnare una somma di denaro o altra utilità, lasciando intendere di essere armato, anche senza esserlo e minacciando la vittima.

RISARCIMENTO

La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SABOTAGGIO

Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

SCIPPO

Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

SCOPERTO

La percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

SCOPPIO/IMPLOSIONE

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.

SERRAMENTO

Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

Aviva Italia S.p.A.

TERRITORIO ITALIANO

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

TERRORISMO

Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

VALORE INTERO (ASSICURAZIONE A)

Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art.1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al "momento del sinistro" eccede le somme assicurate.

VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO

Per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:

- per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
- per il contenuto, il costo di riparazione, o se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm. oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

GLOSSARIO GIURIDICO

ARBITRATO

È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

È l'attività che viene svolta al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l'Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più Parti. Sono caratterizzati dall'assenza di contraddittorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.

DANNO EXTRACONTRATTUALE

È il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdruciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DELITTO

È un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.

DIRITTO CIVILE

È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (azienda o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

DIRITTO PENALE

È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge Civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

FATTO ILLECITO

Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.

INSORGENZA DEL SINISTRO

Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza e – per le controversie contrattuali – collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza :

- nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia, non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima;

- nell'Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;
- nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme ed ai patti concordati.

LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART.590 CODICE PENALE)

Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

OMICIDIO COLPOSO (ART.589 CODICE PENALE)

Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.

ONERI FISCALI A CARICO DELL'ASSICURATO

Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.)

PROCEDIMENTO PENALE

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norma penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio), salvo quanto previsto per la garanzia aggiuntiva "PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DOLOSI".

REATO

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa; Per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.

SPESE DI GIUSTIZIA

Sono le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto Penale).

SPESE DI SOCCOMBENZA

Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile).

SPESE PERITALI

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – consulente tecnico d'ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).

TRANSAZIONE

Accordo con quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

VERTENZA CONTRATTUALE

Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Aviva Italia S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 20161 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005